

## B1 – Struttura organizzativa (allegato)

Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta

<b>Consiglio di Dipartimento</b>	
<b>Composizione</b>	Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 27, comma 4 dello Statuto di Ateneo, è composto da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento, nonché da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici assegnati al Dipartimento medesimo nella misura complessiva del 15% di tali componenti, con arrotondamento all'unità superiore, oltre che dal Segretario Amministrativo. Inoltre è prevista una rappresentanza di studenti, dottorandi e assegnisti ai sensi degli art. 11 (comma 1) e 12 (commi 1, 2, 3) del Regolamento dei Dipartimenti.
<b>Competenze</b>	<p>Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento dei Dipartimenti, è l'organo di indirizzo e di governo del Dipartimento. Ad esso competono la definizione delle linee strategiche del Dipartimento in riferimento alle attività scientifiche e didattiche, nonché alle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie, e le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione.</p> <p>In particolare, secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, il Consiglio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di regolamento interno del Dipartimento;</li><li>b) propone al Senato accademico l'afferenza del Dipartimento ad una delle aree scientifico disciplinari di cui all'articolo 13, comma 5, dello Statuto;</li><li>c) presenta agli organi di governo dell'Ateneo proposte riguardanti lo sviluppo delle attività di ricerca e delle attività didattiche, previo parere, per queste ultime, delle Scuole interessate;</li><li>d) elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale, sentiti, per quanto riguarda il personale docente, i Consigli dei Corsi di studio di cui è promotore e in generale di quelli cui assicura la copertura degli insegnamenti e le Scuole interessate;</li><li>e) propone la costituzione delle Scuole, ai sensi del successivo articolo 21;</li><li>f) propone, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di studio di cui, rispettivamente intende essere o è promotore, da trasmettere alla Scuola per il parere di cui all'articolo 31, comma 6, lettera a), dello Statuto;</li><li>g) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, nel caso di cui all'articolo 33, comma 11, dello Statuto;</li><li>h) delibera, di concerto con il Consiglio della Scuola, il piano annuale delle attività didattiche, proposto dai Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, secondo le modalità previste nel Regolamento delle Scuole di Ateneo;</li><li>i) delibera il piano di sviluppo dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, nonché le proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore, previo parere delle Scuole interessate;</li><li>j) formula proposte al Senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo, anche su iniziativa dei Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore;</li><li>k) propone al Senato accademico, previo parere della Scuola interessata, i regolamenti didattici dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore;</li><li>l) assume le deliberazioni previste dai regolamenti di Ateneo in ordine ai corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e master di cui il Dipartimento è sede amministrativa;</li><li>m) propone la chiamata dei professori; la deliberazione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia in</li></ul>

relazione alla chiamata dei professori di prima fascia, e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia;

*n)* propone la chiamata dei ricercatori a tempo determinato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia;

*o)* attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell'offerta formativa programmata, nell'ambito del piano annuale delle attività didattiche, di cui alla lettera *h)* del presente comma.

*p)* approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, verificando il rispetto dei doveri di ufficio da parte dei professori e ricercatori, con particolare riferimento al loro complessivo impegno didattico, di ricerca e all'adempimento degli altri compiti istituzionali;

*q)* propone l'istituzione e l'eventuale successiva disattivazione di centri di ricerca dell'Ateneo;

*r)* propone l'istituzione di centri interuniversitari di ricerca e l'adesione dell'Università di Firenze ad un centro interuniversitario già istituito e il successivo, eventuale recesso;

*s)* esprime parere sulle proposte di revisione dello Statuto.

Il Consiglio di Dipartimento inoltre:

*a)* propone al Senato accademico ogni eventuale modifica della denominazione del Dipartimento;

*b)* delibera l'eventuale disattivazione delle sezioni del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;

*c)* delibera l'istituzione della Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

*d)* delibera l'istituzione e la successiva disattivazione delle Unità di ricerca di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

*e)* delibera in ordine al piano annuale delle ricerche, sentita la Commissione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, con particolare attenzione al profilo dell'internazionalizzazione e della valutazione dei risultati;

*f)* delibera sulle borse di studio e sugli assegni di ricerca da attivare nei settori scientifico-disciplinari di cui il dipartimento è referente;

*g)* approva, per ciascun esercizio, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio e di rendicontazione in fase preventiva, in corso di esercizio ed in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

*h)* approva i contratti e le convenzioni di propria competenza;

*i)* esprime parere in ordine alle richieste di afferenza di professori e ricercatori successive alla costituzione del Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti;

*j)* ha competenza per le questioni attinenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori per le quali è richiesta dalla legge o da altra fonte normativa la deliberazione del Dipartimento;

*k)* esprime parere sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

*l)* esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica dei professori e dei ricercatori;

*m)* conferisce i contratti di docenza di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

*n)* definisce, d'intesa con le Scuole coinvolte, il concorso del Dipartimento ad attività didattiche al di fuori di quelle svolte nell'ambito dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore;

*o)* prospetta al Consiglio di amministrazione le esigenze di personale tecnico-amministrativo;

*p)* fissa i criteri generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;

*q)* delibera, per quanto di competenza, sulla utilizzazione dei beni assegnati al Dipartimento;

	<p>r) approva e sottopone al Senato accademico il documento di indirizzo e programmazione triennale delle risorse, nonché di valutazione dei risultati di cui al successivo articolo 14, commi 4 e 5;</p> <p>s) formula agli organi di governo dell'Ateneo motivata richiesta di attribuzione al Dipartimento della qualifica di Dipartimento referente, in deroga al Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti; ai fini dell'esame da parte degli organi di governo dell'Ateneo è richiesto il parere conforme del Dipartimento dell'Ateneo cui tale qualifica è già stata attribuita all'atto della sua costituzione. Resta fermo che la qualifica di Dipartimento referente per uno stesso settore scientifico-disciplinare può essere attribuita a non più di due Dipartimenti.</p> <p>t) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ateneo, dal regolamento interno di Dipartimento.</p> <p>Il Dipartimento delibera sulle questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama, ai sensi della normativa vigente, sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio nella composizione di cui al primo periodo.</p> <p>Oltre alle predette attribuzioni, il Consiglio di Dipartimento, secondo l'art. 14, comma 1 del Regolamento del DISEI, delibera sulla entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi di ricerca e contributi conseguiti dai suoi membri.</p> <p>Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.</p>
--	--

<b>Direttore di Dipartimento</b>	
	Ai sensi dell'art. 27, comma 6 dello Statuto di Ateneo, il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso, salvo i casi previsti per legge
<b>Competenze</b>	<p>Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne promuove e coordina le attività istituzionali.</p> <p>In particolare, esercita le seguenti attribuzioni:</p> <p>a) indice le elezioni delle rappresentanze per gli organi del Dipartimento;</p> <p>b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, predisponendone l'ordine del giorno e cura, coadiuvato dal Responsabile amministrativo, l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;</p> <p>c) coadiuvato dal Responsabile amministrativo, predispone e presenta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, per ciascun esercizio, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso dell'esercizio ed in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;</p> <p>d) propone al Consiglio all'inizio di ogni anno l'approvazione di una relazione sulle attività del Dipartimento nell'anno precedente, e ne cura la trasmissione al Rettore;</p> <p>e) cura la predisposizione, con cadenza biennale, di una pubblicazione sulle attività di ricerca e trasferimento, da inserire nella pagina <i>web</i> del Dipartimento;</p>

	<p>f) sottopone alla approvazione del Consiglio le convenzioni tra il Dipartimento e i soggetti interessati e provvede alla stipula delle stesse;</p> <p>g) vigila in generale sul regolare andamento delle attività didattiche e di ricerca;</p> <p>h) esercita le competenze spettanti al Preside della Facoltà, in forza del Decreto del Rettore dell'Università degli studi di Firenze 27 luglio 2011, n. 693 (prot. 48573) recante «Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore»;</p> <p>i) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;</p> <p>j) vigila in generale sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;</p> <p>k) stipula contratti ed autorizza pagamenti per quanto concerne strumenti, lavori, materiali del Dipartimento, fatta salva, nella gestione dei fondi specificamente assegnati, l'autonomia dei responsabili delle ricerche, dei gruppi di ricerca e delle sezioni, ove costituite;</p>
--	---

<b>Giunta di Dipartimento</b>	
<b>Composizione</b>	Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del DISEI, la Giunta di Dipartimento è composta da: il Direttore, che la presiede; dodici membri eletti tra professori e ricercatori, di cui almeno quattro appartenenti a quest'ultima categoria; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio; tre rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti, eletto da e tra gli studenti, dottorandi e assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto
<b>Competenze</b>	<p>Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del DISEI, la Giunta di Dipartimento esercita le seguenti competenze: a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;</p> <p>b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;</p> <p>c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 14, comma 2, del Regolamento del DISEI.</p> <p>La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal Regolamento del DISEI.</p>

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 dello Statuto e dall'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, ciascun Dipartimento istituisce, quale struttura interna avente funzioni di consulenza e di proposta, una Commissione di indirizzo e autovalutazione. Tale Commissione ha il compito di coadiuvare gli organi del Dipartimento nelle politiche dell'impiego delle risorse e nell'indirizzo dell'attività scientifica di ricerca, di trasferimento e di innovazione.

<b>Commissione di Indirizzo e Autovalutazione (CIA)</b>	
<b>Composizione</b>	Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del DISEI, la Commissione di indirizzo e autovalutazione (CIA), di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti, è composta dal Direttore del Dipartimento e da sette membri di cui cinque professori e due ricercatori, eletti dal Consiglio di Dipartimento, secondo quanto previsto dall'articolo 47, commi 1, 2 e 3 dello Statuto. La Commissione è inoltre integrata stabilmente, in qualità di membro esterno, da un esperto appartenente ad enti di ricerca, nazionali, internazionali o esteri, competente ed

	attivo nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente, nominato con apposita delibera dal Consiglio di Dipartimento su proposta formulata dal Presidente della Commissione.
<b>Competenze</b>	<p>Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti, la Commissione di indirizzo e autovalutazione ha il compito di coadiuvare gli organi del Dipartimento nelle politiche dell'impiego delle risorse e nell'indirizzo dell'attività scientifica di ricerca, di trasferimento e di innovazione.</p> <p>Il Consiglio di Dipartimento, attenendosi ai principi e agli indirizzi definiti dal Nucleo di valutazione, approva, su proposta della Commissione, il documento di indirizzo e programmazione triennale delle risorse, nonché di valutazione dei risultati, e lo trasmette agli organi di governo di ateneo. Il documento ispira i criteri di valutazione della ricerca a metodologie riconosciute in ambito nazionale e internazionale, avendo anche riguardo agli indirizzi valutativi adottati dagli organi di governo dell'Ateneo per l'assegnazione delle risorse ai Dipartimenti. Il documento può contenere la definizione e la descrizione di specifici indicatori valutativi delle attività di ricerca, di trasferimento e di innovazione del Dipartimento, e proporre inoltre una opportuna ponderazione tra tali indicatori, nonché fra il loro complesso e quelli relativi alla didattica. Gli organi di governo dell'Ateneo, sentito il Nucleo di Valutazione, possono utilizzare tali indicazioni al fine di integrare, con riferimento al Dipartimento interessato, i criteri generali per la ripartizione delle risorse per posti di professore e ricercatore, nonché per assegni di ricerca e borse di dottorato.</p> <p>La CIA coadiuva inoltre il Direttore del Dipartimento nella predisposizione della relazione sull'attività del Dipartimento. A tale scopo, essa redige un documento sulle modalità di assegnazione dei fondi di ricerca e delle risorse deliberate dal Dipartimento e sull'efficacia delle politiche di reclutamento effettuate dal Dipartimento stesso nell'ultimo triennio, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.</p> <p>La Commissione, con cadenza almeno triennale ovvero su richiesta del Consiglio, presenta una relazione sulle Unità di ricerca del Dipartimento, di cui al successivo articolo 20.</p> <p>Inoltre, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del DISEI, la CIA esercita le seguenti funzioni:</p> <p><i>a)</i> formula proposte in ordine ai criteri di valutazione delle attività di ricerca scientifica, di didattica e formazione e del trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione ispirandosi a metodologie riconosciute in ambito nazionale e internazionale, avendo anche riguardo agli indirizzi valutativi adottati dagli organi di governo dell'Ateneo per l'assegnazione delle risorse ai Dipartimenti;</p> <p><i>b)</i> elabora e propone specifici indicatori valutativi delle attività di ricerca scientifica, di didattica e formazione e del trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione del Dipartimento, e propone inoltre una opportuna ponderazione tra tali indicatori.</p>